SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 31 del 7 febbraio 1934 - Anno XII

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO

Nel Regno . . . . annue L. **45**	—	All'Estero . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario	—	All'Estero . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 7.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DEI PREMI

SOMMARIO

SOCIETÀ IMPRESE IDRAULICHE ED ELETTRICHE DEL TIRSO

Anonima con sede in Roma - Capitale L. 60.500.000, inter. versato

Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle n. 1200 obbligazioni sociali estratte per il rimborso:

dal n. 36.700 al n. 36.799
dal n. 23.500 al n. 23.599
dal n. 101.700 al n. 101.799
dal n. 40.500 al n. 40.599
dal n. 116.700 al n. 116.799
dal n. 99.800 al n. 99.899
dal n. 62.200 al n. 62.299
dal n. 53.500 al n. 53.599
dal n. 91.200 al n. 91.299
dal n. 80.000 al n. 80.099
dal n. 48.100 al n. 48.199
dal n. 79.700 al n. 79.799

Carlo Capo, notaio.

(Avviso n. **7275**).

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

(Provincia di Varese)

Estrazione di obbligazioni.

Elenco dei titoli da L. 500 ciascuno del prestito comunale per l'acquedotto, estratti per il rimborso il 7 gennaio 1934:

409	401	268	150	302	289
315	412	345	379	298	206

I possessori delle cartelle estratte dovranno presentarsi al tesoriere comunale, per conseguire il pagamento tanto delle somme capitali inscritte sulle cartelle quanto dei corrispondenti interessi, alla fine di giugno 1934. Decorso il semestre in corso cesserà ogni maturazione d'interessi per le cartelle estratte.

Il podestà: ing. Giovanni Fasoli.

Il segretario comunale: rag. Francesco Dalmazzo.

(Avviso n. **7335**).

SOCIETÀ ANONIMA POLICARDI

Sede in Bologna - Capitale L. 2.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Obbligazioni da rimborsarsi il 1° gennaio 1934-XII, sorteggiate il 31 dicembre 1933-XII:

UNITARIE.

3	10	25	53	81	86
126	137	175	211	—	—

QUINTUPLE.

237	253	264	282	283	311
317	325	375	426	—	—

DECUPLE.

465	481	490	511	—	—

(Avviso n. **7499**).

SOCIETÀ ANONIMA OFFICINE MACCAFERRI & PISA già Raffaele Maccaferri & Figli

Sede in Bologna. - Capitale L. 3.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Obbligazioni da rimborsarsi il 1° febbraio 1934, sorteggiate il 2 gennaio 1934-XII:

UNITARIE.

10	15	42	51	93	105
117	130	132	140	157	159
170	—	—	—	—	—

QUINTUPLE.

189	190	208	209	224	237
260	281	286	294	313	322
326	333	343	345	370	379
387	393	—	—	—	—

DECUPLE.

421	434	440	447	467	496
508	524	555	561	562	577
583	596	600	622	629	635

(Avviso n. **7500**).

SOCIETÀ ITALIANA HATU

Società anonima - Sede in Bologna - Capitale L. 750.000

Estrazione di obbligazioni.

Obbligazioni da rimborsarsi il 1° febbraio 1934-XII, sorteggiate il 1° gennaio 1934-XII:

1ª SERIE.

Unitarie:

7	32	35	44	65	—

Quintuple.

74	86	93	108	124	125
133	145	148	—	—	—

Decuple.

181	183	187	192	220	224
228	256	269	278	279	288
293	331	332	346	351	358

2ª SERIE.

Unitarie.

11	15	22	26	—	—

Quintuple.

82	88	101	106	114	124
150	—	—	—	—	—

Decuple.

183	195	199	210	213	230
246	247	264	278	284	305
311	314	323	341	356	—

(Avviso n. **7501**).

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Elenco della 44ª estrazione del Prestito a premi.

Premio da L. 20.000 - Numero:

312398	—	—	—	—	—

Quattro premi da L. 250 - Numeri:

272429	126102	456653	286277	—	—

Duecentonovantacinque premi da L. 100 - Numeri:

148261	252139	217494	487006	034448	358678
059324	275363	491459	335225	493755	141505
498573	474203	174405	096590	361051	453418
182574	149020	430963	221778	278266	478117
255167	139304	482325	446665	309837	054705
019964	016768	252655	232827	435908	459537
194294	207196	054089	247935	083105	193601
437275	318163	289872	395054	169466	159891
096427	479847	423898	129700	441379	413777
470199	208724	483304	206910	490705	323555
029555	217685	410748	250917	051858	436218
461408	131139	392697	241117	395657	001690
059572	132480	240450	320510	296222	429571
027961	222231	323240	304062	049141	154468

027309	339448	098208	047528	391729	046526
493764	431941	220481	099398	249960	294459
422061	067126	179199	355441	282385	254313
114567	493861	058996	494449	299324	000208
071414	135377	415950	344587	164132	404567
280431	203215	263020	476829	338002	194849
340145	422127	139228	316275	200866	455559
206556	045318	377539	196337	215884	487647
278418	388702	076587	355752	324071	109725
154598	203354	127939	019331	170457	426811
411348	161614	123289	440964	374971	494082
118036	076645	411866	376909	442593	434392
236344	357683	031737	423541	483375	378030
376749	360751	085119	194425	147031	422826
237650	144305	003601	422983	068055	416730
309032	260879	220680	442884	108071	163360
360222	421449	365894	280849	063863	335162
126520	263717	166014	199076	452831	262217
024546	407797	445993	383217	461736	273003
306396	328792	191487	274656	092780	304414
121589	086306	391391	384966	345864	368847
006748	075568	157620	211304	010537	097559
140430	114106	271478	160778	245519	352005
441682	395765	079253	047267	444219	270395
024558	282636	128801	452500	112504	231933
207303	142148	226981	161357	009580	176376
095553	365934	212130	383685	028469	117053
098276	224391	062575	272318	416081	074663
382432	422840	307121	232524	115691	222610
385756	230429	460010	003095	425774	300223
023336	432113	256637	208816	331654	162007
410514	274487	436162	149885	327426	469307
063513	177757	182528	279483	367802	292933
163119	479504	145574	431541	071313	407134
450788	362149	373688	145103	409074	147839
452261	—	—	—	—	—

Dott. Metello Mencarelli, notaio.

(Avviso n. 7513).

SOCIETÀ ANONIMA DUFOUR LEPETIT

Milano: Via Lazzaretto n. 11 — Capitale L. 7.500.000 versato

Estrazione di obbligazioni.

Il giorno 15 gennaio 1934-XII, nella sede sociale in Milano, via Lazzaretto 11, e con l'intervento del notaio dott. Attilio Raimondi, si è proceduto, in conformità all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 ottobre 1933, n. 236, alla estrazione a sorte delle seguenti obbligazioni della Società

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI.

234	370	329	178	126	272
337	7	94	55	190	189
44	359	201	161	237	69
363	314	168	11	51	255
188	325	342	336	110	177
243	121	242	306	115	81
61	252	284	371	316	9
95	123	203	108	89	—

CERTIFICATI DA N. 5 OBBLIGAZIONI.

388	541	425	378	399	520
546	624	594	531	436	406
553	579	515	552	522	555
411	397	452	513	441	575
502	381	401	588	537	577
530	—	—	—	—	—

Il rimborso dei titoli estratti avrà luogo dal giorno 21 gennaio 1934-XII, presso la sede sociale in Milano, via Lazzaretto 11.

Milano, 19 gennaio 1934-XII.

Soc. An. Dufour Lepetit.

(Avviso n. 7515).

SOCIETÀ ANONIMA JUTIFICIO MANTEGAZZA
già Società Anonima Immobiliare Industria Tessile

Sede in Milano, via S. Vincenzo n. 28 – Capitale L. 1.500.000

Estrazione di obbligazioni della Società anonima Jutificio ligure, con sede in Genova Voltri (in liquidazione).

A risultanza dell'atto 10 gennaio 1934, notaio Giuseppe Bottoni di Milano, n. 6434 di repertorio, vennero sorteggiate n. 60 obbligazioni della predetta Società e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI.

14	20	25	45	47	87
102	128	134	148	176	213
214	254	259	—	—	—

TITOLI DA DUE OBBLIGAZIONI.

517	523	579	587	642	659
705	721	728	736	745	750
767	768	782	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI.

1025	1027	1034	—	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili presso la sede sociale della Società anonima Jutificio Mantegazza.

L'Amministratore unico.

(Avviso n. 7518).

SOCIETÀ ANONIMA CEREALI
ORA « STUCKY SOCIETÀ ANONIMA »

Sedente in Venezia — Capitale L. 27.500.000 versato

Estrazione di obbligazioni.

Si avvertono i signori portatori di obbligazioni 5 % della società, emesse in base alla delibera assembleare del 9 giugno 1930, che nella settima estrazione semestrale avvenuta il 30 dicembre 1933-XII come da verbale n. 4770 di repertorio, del notaro dott. Antonio Candiani di Venezia, reg. a Venezia il 2 gennaio 1934 atti pubblici n. 1616, vol. 201 pubbl., vennero sorteggiati per il rimborso i titoli da cinque obbligazioni da nominali L. 500 cadauna portanti i numeri seguenti:

754	1070	995	1210	1134	1306
592	180	1282	1116	194	737
1139	934	1251	475	718	177
811	298	1132	154	977	1317
172	828	1318	261	822	1274
28	325	514	472	773	—

I titoli suddetti sono rimborsabili verso presentazione dei relativi certificati al 1º febbraio 1934 e cessano di essere fruttiferi col 1º gennaio 1934.

Venezia, 18 gennaio 1934-XII.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 7580).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE

(Provincia di Genova)

Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 30 dicembre 1933-XII.

Il podestà in ottemperanza alle disposizioni del R. decreto-legge 16 ottobre 1925, n. 1754, comunica che l'estrazione delle obbligazioni dei prestiti comunali effettuata il 30 dicembre 1933 ha dato i seguenti risultati:

1) Prestiti di L. 123.000 al 4,50 % emissione 1912-1913, obbligazioni sorteggiate:

49	69	75	81	123	168
187	200	214	223	—	—

2) Prestiti di L. 277.000 al 5,50 % emissione 1917, obbligazioni sorteggiate:

257	262	276	288	346	389
403	418	441	446	448	470
493	562	624	676	677	701
709	721	729	769	—	—

Le suddette obbligazioni verranno rimborsate nel loro valore integrale a partire dal 15 gennaio 1934-XII, presso la Tesoreria comunale, Cassa di Risparmio di Genova, mediante presentazione del titolo con le rispettive cedole non ancora scadute previamente ammesso al pagamento dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

I titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni furono completamente rimborsati.

Sestri Levante, addì 2 gennaio 1934-XII.

Il podestà: Generale E. Liguori.

(Avviso n. 7729).

SOCIETÀ ANONIMA BERGOMI PER FONDERIE E COSTRUZIONI IN METALLO

Sede in Milano

Estrazione di obbligazioni.

A termini di legge si rende noto che con verbale 16 gennaio 1934, n. 3219 di repertorio, a rogito del sottoscritto notaio dott. Cesare Augusto Ferrario, vennero estratte le seguenti obbligazioni da nominali L. 1000 cadauna della predetta Società per essere rimborsate dal mese successivo a quello della estrazione.

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

14	17	24	40	46	50
52	55	57	62	72	83
109	126	140	—	—	—

Dott. Cesare Augusto Ferrario
Notaro in Milano

(Avviso n. 7763).

SOCIETÀ ELETTRICA BRESCIANA

Società per azioni – Sede in Milano
Capitale sociale L. 150.000.000 interamente versato

XXXIV Estrazione di obbligazioni 5,50 per cento (24 gennaio 1934 - Anno XII - con cedola n. 35).

Questa Società avvisa i portatori delle obbligazioni ipotecarie 5,50 % che il 24 gennaio 1934, come risulta da atto di pari data n. 19800 di repertorio dott. Daniele Bonicelli, notaio in Brescia, furono estratte per il rimborso le seguenti obbligazioni:

TITOLI UNITARI.

9	31	142	243	266	282
350	359	372	406	417	430
552	567	580	585	747	776
812	884	886	892	945	946
986	1004	1041	1045	1080	1110
1122	1185	1297	1382	1404	1461
1496	1512	1525	1644	1687	1691
1775	1832	1839	1852	1859	1862
1921	1958	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI.

2039	2058	2068	2085	2103	2144
2145	2176	2201	2237	2248	2252
2267	2281	2282	2283	2349	2376
2480	2658	2717	2739	2749	2768
2772	2813	2911	2946	2960	2964
2965	2993	3043	3115	3209	3233
3278	3284	3305	3325	3353	3354
3396	3512	3566	3640	3662	3691
3737	3953	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI.

4007	4029	4051	4131	4135	4238
4289	4337	4353	4394	—	—

Le obbligazioni al portatore estratte verranno rimborsate a partire dal 1° aprile 1934 contro presentazione del certificato munito di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno fissato pel rimborso ed in difetto sarà dedotto dall'ammontare delle obbligazioni l'importo delle cedole mancanti.

Il rimborso, in L. 500, per obbligazione, verrà effettuato presso la cassa sociale in Brescia, presso la spett. Società Generale Italiana Edison di Elettricità in Milano e presso tutte le sedi, succursali ed Agenzie dei seguenti Istituti Bancari: Credito Italiano, Credito Commerciale, Banca Unione.

Le obbligazioni nominative estratte verranno invece rimborsate, contro presentazione del relativo certificato, esclusivamente presso la Cassa della società in Brescia, presso la Spett. Società Generale Italiana Edison di Elettricità in Milano e presso lo Spettabile Credito Italiano di Torino.

Elenco dei titoli estratti antecedentemente e non ancora presentati all'incasso.

XXVIII Estrazione (28 gennaio 1931) con cedola n. 29. Titoli unitari: 1234.

XXXI Estrazione (18 luglio 1932) con cedola n. 32. Titoli unitari: 261.
Titoli quintupli: 2587, 3527.
XXXII Estrazione (25 gennaio 1933) con cedola n. 33:
Titoli unitari: 127, 384, 1281, 1996, 1997.
Titoli quintupli: 2170, 3282.
Titoli decupli: 4023.
XXXIII Estrazione (21 luglio 1933) con cedola n. 34:
Titoli unitari: 67, 91, 94, 162, 951, 1048, 1408, 1431, 1648, 1651, 1740.
Titoli quintupli: 2628, 2631, 2799, 2832, 3639.
Titoli decupli: 4219.

(Avviso n. 7883).

Prezzo L. 0,45

(6106388) Roma, 1934-XII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 31 del 7 febbraio 1934-XII

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SOMMARIO

CONCORSI.

MINISTERO DELLA GUERRA. — **Concorsi pel conferimento di posti disponibili in varie categorie di personale dipendenti dall'Amministrazione della guerra.**

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 13 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della Guerra (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a n. 13 posti di vice segretario in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4 e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista. Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni (*a*).

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredata dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea in giurisprudenza o diploma di laurea equipollente a quella in giurisprudenza;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottomre 1922 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (*b*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che sieno impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

(*b*) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1° diritto civile;
2° diritto costituzionale;
3° diritto amministrativo;
4° economia politica e scienza delle finanze;
5° nozioni di diritto penale, riguardanti la materia trattata dal libro primo del Codice penale;
6° nozioni di diritto commerciale riguardanti la materia trattata dai libri primo e terzo del Codice di commercio;
7° nozioni di diritto corporativo;
8° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;
9° nozioni riguardanti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
10° legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
11° leggi di ordinamento e reclutamento del Regio esercito e sullo stato degli ufficiali.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma, gli scritti, in quattro prove, cadranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706), dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 % a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1945)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 2 posti di specialista tecnico civile del Genio militare (gruppo A).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gl'inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, a n. 2 posti di specialista tecnico civile del Genio militare (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 4, e che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni (*a*).

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredata dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uffciale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di laurea di ingegneria civile o industriale con specializzazione elettrotecnica, o di laurea in fisica, o di laurea in matematica e fisica (mista);

2° pubblicazioni tecniche ed altri titoli, di cui i candidati fossero eventualmente in possesso;

3° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

4° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

5° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

6° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune, di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

7° certificato su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella inscrizione di cui trattasi;

8° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

9° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (*b*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

10° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

11° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che sieno impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in due prove scritte e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione disporrà di 10 punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 2 del precedente art. 4.

(*b*) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificate dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 9° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 12.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO.

PRIMA PROVA SCRITTA.

Fisica.

a) Principî generali delle vibrazioni e delle interferenze.

b) Emissione e propagazione dell'energia raggiante, con particolare riguardo ai fenomeni della riflessione, rifrazione, diffrazione e polarizzazione della stessa energia.

c) Principî fondamentali della teoria elettromagnetica della luce.

d) Principî generali di elettricità e magnetismo con particolare riguardo ai fenomeni dell'induzione elettromagnetica ed alle applicazioni a dinamo, alternatori, motori, trasformatori, ecc.

e) Sistemi di misure elettriche e magnetiche.

SECONDA PROVA SCRITTA.

Radiotecnica.

a) Equazioni di Maxwell e loro applicazioni alla propagazione della energia elettromagnetica in un dielettrico. Caso particolare dei fenomeni prodotti dalla ionizzazione del mezzo.

b) Teoria di Poynting e sue applicazioni a diversi casi pratici.

c) Comportamento di circuiti aperti e chiusi percorsi da correnti variabili a media ed alta frequenza. Sistema del ponte a doppio filo di Lecher e sue applicazioni.

d) Metodo di produzione di correnti ad alta frequenza.

e) Principî delle teorie elettroniche, diodi, triodi e valvole a più di tre elettrodi.

f) Emissione termoelettronica. Fenomeno Edison. Legge di Richerson, ecc.

g) Diodi e loro applicazioni principali.

h) Triodi, tetrodi e pentodi come amplificatori, rivelatori e generatori di onde elettromagnetiche.

i) Apparati riceventi e triodi, tetrodi e pentodi e loro forme principali.

l) Apparati trasmittenti a triodi e con valvole a più di tre elettrodi per piccole, medie e grandi potenze.

m) Teoria generale della modulazione. Radiospettro di una emissione modulata.

n) Stabilizzazione delle frequenze con speciale riguardo alla piezoelettricità.

o) Radiocomunicazioni direttive ed a fascio.

p) Radiogoniometria.

q) Cenni sulle cellule fotoelettriche e loro applicazioni alla radiotecnica.

r) Principali misure radiotecniche.

PROVA ORALE.

Consisterà in una discussione su tutte le materie del programma stabilito per ambedue le prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1946)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorsi a posti vari nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare (gruppo B) (disegnatori, topografi, capotecnici).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 3;

b) topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 4;

c) capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 8;

d) disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*), posti n. 13.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte coloro che sono muniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni (*a*).

Dai predetti concorsi sono escluse le donne.

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio:

a) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica rilasciato da un Regio liceo artistico, oppure diploma di abilitazione tecnica in agrimensura o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare;

b) diploma di licenza di liceo scientifico, o di abilitazione tecnica rilasciato da un Regio istituto tecnico, o di licenza di Istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare;

c) diploma di abilitazione del corso superiore di Istituto tecnico (sezione industriale) o licenza di Istituto tecnico (sezione indutriale) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure licenza di un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio;

d) diploma di abilitazione a perito tecnico, rilasciato da un Regio istituto nazionale di istruzione professionale o da un Regio istituto industriale, oppure diploma di maturità artistica, rilasciato da un Regio liceo artistico, o diploma di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico, oppure diploma di abilitazione a perito edile, rilasciato da un Regio istituto industriale, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalla autorità militare da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (b).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto. I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

(b) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto e di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare, gli esami avranno luogo in Firenze, e, per tutti gli altri, in Roma.

Gli esami stessi consisteranno nelle prove specificate nei programmi annessi al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

Le graduatorie dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA SCRITTA.

Saggio a penna di disegno topografico e di scrittura.

PROVA ORALE.

a) *Matematica*:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria

b) *Geografia Topografia - Cartografia*:

Forme e dimensioni della terra - Sfera locale Vari sistemi di coordinate per la determinazione dei punti nello spazio, nel piano e nella sfera - Longitudine e latitudine Nozioni delle proiezioni cartografiche con particolare riguardo alle carte dell'Istituto - Cenni sulla costruzione delle carte - Nomenclatura e tipi delle scritture usate nelle carte - Nozioni di topografia per quanto riguarda la lettura delle carte topografiche del Regno Scale di proporzione numeriche, grafiche e problemi relativi - Classifica delle carte Orografia, idrografia e planimetria - Segni convenzionali per la planimetria - Sistemi di rappresentazione per l'orografia Curve orizzontali - Linee di massima pendenza Tinte ipsometriche Distanze, profili, pendenze e problemi relativi con dati desunti dalle carte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

PROVA GRAFICA.

Disegno topografico:

Copia di un modello di disegno topografico, avente l'altimetria espressa con quota e sfumo a luce obliqua, da riprodursi con curve orizzontali.

N.B. — La durata della prova grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica*:

Elementi di geometria e di algebra - Nozioni di trigonometria.

b) *Topografia*:

Nozioni generali - Cenni sui principali strumenti topografici - Metodi diversi di rilevamento - Rappresentazione del terreno - Disegno topografico - Segni convenzionali - Lettura di una carta.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO
ai posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale; macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di ferma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

II. — *Prova scritta di cultura generale* (matematica).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al successivo programma per il saggio di cultura generale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

III. — *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione - e preferibilmente a mano libera - di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione, da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo. (Il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio centimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Tecnologia e meccanica teorica e pratica*:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali - Colori fondamentali - Vernici - Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: Fucinatura - Stampatura Laminazione Trafilatura Saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli - Generalità sulle loro lavorazioni Tracciatura, sistemi di misura e di controllo Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli Macchine utensili - Attrezzeria Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti Colori (naturali ed artificiali) Lacche, mastici - Preparazione delle vernici.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) *Meccanica* (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione - Composizione e scomposizione.

Momenti Coppie Centro di gravità Applicazioni relative - Macchine semplici.

Cinematica - Moto uniforme - Vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica - Leggi fondamentali - Massa - Momento d'inerzia - Urto dei corpi - Applicazioni relative

Resistenza dei materiali Azioni deformanti - Macchine per misura - Rappresentazione grafica - Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive - Leggi di Coulomb - Attrito (strincio, volvente e nei perni) - Rigidezza degli organi flessibili - Resistenza del mezzo - Problemi di applicazioni a casi pratici.

Trasmissioni - Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate) - Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parellelogrammi, eccentrici camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici - Equazione del lavoro - Rendimento - Freni - Volanti e regolatori.

Generatori di vapore - Fornelli delle caldaie a vapore - Disposizioni per la combustione ad olio pesante. Camino e sue dimensioni pratiche. Tiraggio forzato. Vari tipi di caldaie. Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche - Diagrammi e rendimento - Calcolo della potenza e del consumo - Macchine ad espansione multipla. Distruzione - espansione - condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi - Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti, Gasogeni e carburatori. Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica - Teorema di Bernomilli - Classifica e portata delle bocche - Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative. Condotte forzate. Canali industriali - Cenni sull'alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche - Ruote, turbine, pompe, costituzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme d'impianto delle macchine termiche ed idrauliche con i relativi servizi completivi.

Trazione meccanica - Resistenza al moto - Trazione e aderenza - Effetto della pendenza - Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrici - Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali - L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria - Esame sommario dei diversi tipi di dirigibile e di velivoli - Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi - Freni dinamometrici - Dinamometrici di trasmissione - Prove delle caldaie a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche - Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) *Nozioni di elettrotecnica*:

Magnetismo - Fondamenti sperimentali - Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica - Corpi magnetici - Campo magnetico terrestre - Declinazione ed inclinazione - Bussole - Potenziale magnetico - Distribuzione di masse magnetiche - Intensità di magnetizzazione - Lamina magnetica - Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche - Lavoro di magnetizzazione - Cicli di isteresi - Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Forza portante delle calamite.

Elettrostatica - Fondamenti sperimentali - Masse e forze elettriche - Unità di carica - Leggi dell'equilibrio elettrico - Campi elettrici - Potenziale elettrico - Unità di capacità - Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento - Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrente elettrica - Forza motrice - Unità di corrente - Resistenza elettrica - Legge di Omh - Unità di resistenza - Principi di Kirckoff - Circuiti derivati - Raggruppamento delle resistenze - Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti - Leggi relative - Pile - Accumulatori - Applicazioni industriali correnti e per uso militare.

Elettromagnetismo - Principio dell'equivalenza - Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche - Teoria di circuiti magnetici - Galvanometri - Solenoidi - Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico - Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica - espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lenz - Fenomeni di mutua ed auto induzione - Unità di induttanza - Rocchetto di Ruhmkorff - Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche - Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche - Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico - Misure delle correnti - Galvanometri - Elettrodinamometri - Voltametri - Amperometri industriali e loro verifica - Misura delle differenze di potenziale - Elettrometri - Voltometri industriali e loro verifica - Misura delle forze elettromotrici - Misura delle resistenze - Ohmetri - Misura della resistenza degli elettroliti - Misura della potenza elettrica: Wattometri, contatori e loro verifica - Misure magnetiche industriali - Misure di induttanza - Misure di capacità - Fasometri - Frequenzometri - Misure fotometriche.

Correnti alternate - Grandezze alternate sinussoidali e non sinussoidali - Valore medio e valore efficace - Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità - Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate - Fattore di potenza - Fenomeno di risonanza - Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamo elettriche per corrente continua - Loro parti essenziali - Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari - Macchine unipolari - Commutazione e fenomeni di reazione - Diversi modi di eccitazione e regolazione - Caratteristiche e coefficienti di rendimento - Accoppiamento - Alternatori: loro parti essenziali - Diversi tipi di alternatori - Reazione di armatura - Alternatori monofasi e polifasi - Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo - Curve caratteristiche - Coefficienti di rendimento - Accoppiamento.

Motori - Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche - Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati - Loro proprietà e regolazione - Coefficienti di rendimento - Motori a corrente alternata, sincromi ed a collettore - loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori - Teoria elementare dei trasformatori statici - Principali tipi di trasformatori monofasi o polifasi e loro accoppiamento in parallelo - Coefficiente di rendimento - Partitori elettrici - Trasformatori di misura - Trasformatori rotanti - Convertitori.

Accumulatori - Principali tipi di accumulatori industriali e caratteristiche relative.

Trasmissione e distribuzione di energia - Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive - Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici - Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici - Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori - Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione - Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica - Generalità - Lampade ad arco o ad incandescenza - Lampade speciali - Consumi specifici - Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica - Generalità - Sistemi vari di trazione - Generalità descrittive - Accessori di impianto (linee - organi di presa - regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica - Sistemi principali - Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti - Prevenzione infortuni - Norme di soccorso di urgenza.

d) *Cultura generale*:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale ed algebrico - Equazioni di 1° e 2° grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana - Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida - Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva - Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche - Penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica:

Proprietà generali dei corpi - Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia - Principi essenziali, leggi fondamentali - Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi salibasi.

Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro Zolfo - Carbonio - Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichello, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 4.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

PROVE GRAFICHE.

I. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea massima, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei varii elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio della abilità professionale grafica del candidato.

Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

II. — *Disegno architettonico e topografico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

Od anche la prova potrà consistere:

— nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscano il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione, o la planimetria a curve di livello;

— nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

— nell'esecuzione di un disegno a curve di livello dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno;

— e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curva di livello.

III. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi della scrittura in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Interserzioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono). Superfici di rivoluzione: superfici rigate - ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in ore 7.

PROVA ORALE.

a) *Nozioni di meccanica:*

Forze e loro rappresentazione grafica - Composizione e decomposizione - Momenti - Coppie - Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme vario - Rotatorio - Oscillatorio - Elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici - Ingranaggi - Trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinate. Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia di lavoro a caldo e con macchine da truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

b) *Nozioni di topografia e costruzioni:*

Tracciamento di allineamenti e di curve - Rilievo dei terreni con scopi e longimetri; Calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno Rilievo dei fabbricati.

Livellazione e strumenti per rilievi altimetrici - Profili longitudinali, sezioni trasversali - Piani quotati ed a curve di livello - Pendenze di una retta e di un piano - Scala di pendenza - Pendenza di un terreno rappresentato a curve di livello.

Valutazione della superficie dei terreni - Trasformazione e riduzione delle aree - Divisione e permutazione delle aree - Planimetro polare e suo uso.

Scale di proporzione numeriche e grafiche - Scale ticoniche - Riduzione lineare e superficiale dei disegni - Trasformazione di scale - Riporto e misura degli angoli nel disegno. Pantografo e suo uso. Strumenti per il disegno topografico - Lumeggiamento e grosseggio dei disegni - Tinte e segni convenzionali - Segni catastali - Murature di pietrame, di laterizi e miste - Volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) - Solai in ferro e laterizi - Soffitti in piano e centinati, loro struttura - Copertura degli edifici - Varie specie di copertura - Capriate in legno e metalliche - Vari tipi di capriate - Congiunzione dei legnami - Connessioni semplici e composte - Denominazione e forme dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni - Giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature.

Nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica.

c) *Saggio di cultura generale:*

Matematica: le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionati e decimali - Calcolo letterale ed algebrico - Equazione 1° e 2° grado - Calcolo logaritmico.

Geometria piana: Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: Angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea: Fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica: Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi - Peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica - Aerostatica - Acustica - Ottica - Termologia, magnetismo - Elettrostatica - Elettrodinamica.

Principî essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Chimica: Fenomeni chimici - Atomi e molecole - Valenza - Acidi - Sali - Basi - Idrogeno - Ossigeno - Azoto - Aria - Acqua.

Cloro - Solfo - Carbonio - Composti relativi.

Metalli principali: Ferro - Rame - Piombo - Nichelio - Stagno - Zinco - Alluminio - Argento - Oro - Platino.

Le principali leghe.

p. *Il Ministro:* BAISTROCCHI.

(1947)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 5 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 5 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni (*a*).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (di qualsiasi sezione); o licenza di istituto tecnico (di qualsiasi sezione) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (*b*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

(*b*) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

ai posti di vice ragioniere geometra del Genio militare.

PROVE SCRITTE E GRAFICHE.

I. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

II. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezioni di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dare prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

III. — *Prova grafica di disegno topografico.*

Segni convenzionali: formazione delle scale; esecuzione di disegni a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

IV. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

È permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N.B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Matematica - Estimo - Topografia - Costruzioni.

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 — *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926 — relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura dei Regi istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti - Dei capitolati di oneri - Procedimenti per gli incanti, le licitazioni e le trattative private - Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali - Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari - Norme generali - Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1948)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (gruppo B).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite è elevato di altri quattro anni. Però tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo (*a*).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio; diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di abilitazione tecnica in com-

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

mercio e ragioneria; o diploma di abilitazione rilasciato da un Regio istituto commerciale; oppure licenza di istituto tecnico (sezione comm cio-ragioneria) conseguito secondo il precedente ordinamento scolastico; oppure licenza liceale;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S. P. E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale; i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (*b*).

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

(*b*) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, numero 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Cosiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. — *Componimento italiano.*

II. — *Ragioneria (generale ed applicata).*

a) Le aziende e loro classificazione; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione; organi amministrativi ed ordinamento degli uffici.

b) Le funzioni di controllo.

c) Il controllo antecedente: gli inventari, suoi fini e specie: ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali, rettificazione e rinnovazione degli inventari.

d) I preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazioni dei preventivi.

e) Il controllo concomitante e la costruzione dei fatti amministrativi, la vigilanza; l'opposizione di interessi; l'uso di documenti e di mezzi automatici.

f) Il controllo susseguente; le registrazioni, varie specie di scritture; i conti; le scritture elementari; i sistemi di scrittura; i metodi di registrazione; la scrittura semplice; la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti; varie specie di rendiconti; rendiconto patrimoniale, economico e finanziario; rendiconti degli agenti; presentazione, pubblicazione, revisione ed approvazione dei rendiconti.

g) Contabilità speciale d'officina per i lavori e valutazione manufatti.

III. — *Aritmetica finanziaria.*

a) Misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili.

b) Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi.

c) Medie e adeguati. Miscugli. Riparti semplici e composti, diretti e inversi.

d) Cambio. Operazioni di cambio diretto e indiretto. Arbitraggi bancari.

e) Conti correnti, semplici, ad interesse e metodi per il relativo assestamento.

f) Interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative.

g) Annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

IV. — *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) Diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione.

b) Economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche.

c) Diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita. Permuta. Locazione delle opere. Mandato. Transazione. Deposito. Fideiussione. Prescrizione.

d) Diritto commerciale. Atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

e) Diritto corporativo. Elementi di dottrina e di legislazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte ed inoltre sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1949)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 2 posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (gruppo C).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili

dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, numero 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 2 posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo C).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni. (*a*).

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personale civile e affari generali — Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in S.P.E., comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od impedimenti che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da un speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; oppure certificato d'iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra (*b*).

(*a*) Per l'ammissione al concorso di cui trattasi tengasi presente il requisito militare prescritto dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1858, richiesto esplicitamente con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, che modifica il presente bando di concorso e che è pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

(*b*) Modificato con decreto Ministeriale 4 febbraio 1934, pubblicato in questo stesso numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che siano dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma dell'aspirante, debitamente autenticata.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno in prove scritte e nella prova orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, comma 2° e 3°, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo, sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla

legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

PROVE SCRITTE.

I. — *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

II. — *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Si svolgerà presso un Centro rifornimento quadrupedi.

Le domande verteranno su principi generali di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia. Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1950)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Concorso a 9 posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione delo Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i decreti di S. E. il Capo del Governo 17 dicembre 1932 e 12 dicembre 1933, concernenti autorizzazione a bandire concorsi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gl'inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a n. 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 34. Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 39 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare, ad anni 43. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi anteriormente a tale data appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, redatte su carta bollata da L. 5 e corredata dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra - Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione personali civili - entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno scrivere e sottoscrivere le domande stesse di propria mano, indicando:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di studi, ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile, debitamente legalizzata, redatta in calce alla domanda di ammissione, la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta personalmente dall'aspirante alla presenza del notaio;

2° estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve inoltre risultare dal certificato stesso che non vi sia stata alcuna interruzione nella iscrizione di cui trattasi;

7° certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1932, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato d'iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° per i dipendenti statali non di ruolo, certificato attestante che i medesimi alla data del presente decreto, prestano effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni. Tale certificato va rilasciato dall'Amministrazione da cui gli interessati dipendono;

10° per gli aspiranti che siano figli di impiegati dello Stato, un certificato, da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

11° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

12° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante debitamente autenticata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tal caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui egli dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario di grado non inferiore al 6°;
membri: due funzionari di grado non inferiore al 7°;
segretario: un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (modificato dall'art. 55, commi secondo e terzo, della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931,

n. 777, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706); dall'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, e dall'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio d'amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1951)

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALI CIVILI E AFFARI GENERALI

Varianti ai concorsi banditi per posti vacanti nei vari ruoli dell'Amministrazione della guerra.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali in data 8 gennaio 1934, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami:

a) a 13 posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della guerra (grado 11°, gruppo *A*);

b) a 3 posti di disegnatore tecnico aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

c) a 4 posti di topografo aggiunto dell'Istituto geografico militare (grado 11°, gruppo *B*);

d) ad 8 posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

e) a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

f) a 5 posti di vice ragioniere geometra del genio militare (grado 11°, gruppo *B*);

g) ad 8 posti di vice ragioniere d'artiglieria (grado 11°, gruppo *B*);

sono modificati nel senso che per l'ammissione ai concorsi anzidetti è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Pertanto:

a) al primo comma del n. 8 dell'art. 4 dei detti decreti Ministeriali è sostituito il seguente:

« copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti, o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra »;

b) nell'ultimo comma dell'art. 8 dei decreti medesimi è soppressa la precedenza stabilita dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 2.

Il decreto Ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a 2 posti di specialista tecnico civile del genio militare (grado 9°, gruppo *A*), è modificato nel senso che per l'ammissione al concorso stesso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati

abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Pertanto:

a) al primo comma del n. 9 dell'art. 4 del detto decreto Ministeriale è sostituto il seguente:

« copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra »;

b) nell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto medesimo è soppressa la precedenza stabilita dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale in data 8 gennaio 1934, col quale è stato indetto un concorso per esami a 2 posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo *C*), è modificato nel senso che per l'ammissione al concorso stesso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio ed abbiano prestato servizio militare.

Pertanto al primo comma del n. 8 dell'art. 4 del detto decreto è sostituito il seguente:

« copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 febbraio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1952)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Prezzo L. 1 —